



2024/1002

REGOLAMENTO (UE) 2024/1002 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2024

che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di perclorato nei fagioli (*Phaseolus vulgaris*) con baccello

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, compreso il perclorato, negli alimenti.
- (2) Il 30 settembre 2014 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere scientifico sul perclorato negli alimenti, in particolare frutta e ortaggi, e ha concluso che la sua presenza in alcuni prodotti alimentari, tra cui i fagioli (*Phaseolus vulgaris*) con baccello, costituiva una preoccupazione per la salute ⁽³⁾.
- (3) I tenori massimi di perclorato in un'ampia gamma di alimenti sono stati stabiliti dal regolamento (UE) 2020/685 della Commissione ⁽⁴⁾ e integrati nel regolamento (UE) 2023/915. Sebbene quando sono stati stabiliti tali tenori non fossero disponibili dati completi di occorrenza per tutte le sottocategorie di frutta e ortaggi, è stato fissato un tenore massimo generale rigoroso per tutta la frutta e tutti gli ortaggi, compresi i fagioli, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana.
- (4) Numerosi dati di occorrenza recenti sui tenori del perclorato presente nei fagioli dimostrano tuttavia che, pur applicando buone pratiche, non è possibile rispettare tale tenore massimo nei fagioli (*Phaseolus vulgaris*) con baccello nelle principali zone di produzione dell'Unione.
- (5) È pertanto opportuno aumentare il tenore massimo di perclorato nei fagioli (*Phaseolus vulgaris*) con baccello in base al principio secondo cui i tenori massimi devono essere stabiliti in base ai tenori più bassi ragionevolmente raggiungibili seguendo buone pratiche.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103).

⁽³⁾ Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di perclorato negli alimenti, in particolare in frutta e ortaggi. *EFSA Journal* 2014;12(10):3869, <https://doi:10.2903/j.efsa.2014.3869>.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/685 della Commissione, del 20 maggio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di perclorato in alcuni alimenti (GU L 160 del 25.5.2020, pag. 3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

—

ALLEGATO

Nell'allegato I, sezione 6 (Altri contaminanti), del regolamento (UE) 2023/915, la voce 6.3.1 (Frutta e ortaggi, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 6.3.1.1 e 6.3.1.2) è sostituita dalla seguente:

«6.3.1	Frutta e ortaggi, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 6.3.1.1, 6.3.1.2 e 6.3.1.3	0,05
6.3.1.1	<i>Cucurbitaceae</i> e cavoli ricci	0,10
6.3.1.2	Ortaggi a foglia ed erbe	0,50
6.3.1.3	Fagioli (<i>Phaseolus vulgaris</i>) con baccello	0,15»